

REGISTRO DEL CONCORDIO

ANNO 1583

In Christi nomine amen. 1583, indictione Xma, die vero 16^o mensis novenbris, in loco Sancti Viti, in dono mei infrascriptis notarij, presentibus infrascriptis ecc. inique ecc.

Noi Tomaso de Zanetto da Cancia, M.ro Antonio Costantini da Borca, e M.ro Antonio de Mattia da Marceana per terzo, arbitri ifra li uomini delle Regole di S.Vido e Chiapuzza, M.ro Tomaso de Zanetto da Cancia eletto dalla Regola di S.Vido da una parte, e M.ro Antonio Costantini da Borca eletto dalla Regola di Chiapuzza dall'altra parte, e M.ro Antonio de Mattia da Marceana eletto dalli soprascritti ss.ri arbitri per terzo, cosi assentendo e contentando tutte do le parti contien in lo compromesso in noi fatto alli due novembre prossimo passato circa tutte le differenze, che era, e vertiva trà li uomini della Regola di S.Vido da una parte, ed infrà li uomini della Regola di Chiapuzza, dove che hanno avuto il giuramento datole per me Nodaro infrascritto alla presenza delle parti, e tal peso in noi tolto, considerando le cose da esser considerate, avendo inteso gli soprascritti uomini intervenendo per le soprascritte Regole, M.ro Del Fauro Marigo di S.Vido, M.ro Osvaldo Rizzardini, M.ro Giacomo del Fauro di Resinigo Laudatori, M.o Michiel de Friz da S.Vido, M.o Mattio de Lotto da Resinigo deputati da detta Regola di S.Vido, M.o Giacomo de Fiori da Serdes, e M.o Giacomo q.m Zampiero de Sandre da Resinigo deputati della Regola di S.Vido da una parte: e gli infrascritti uomini intervenendo in nome della Regola di Chiapuzza sudetta, M.o Antonio de Menegus come Marigo di detta Regola, M.o Bortolo Menegus Laudadore, M.o Cristoforo de Lucia, M.o Bortolo di Giacomo de Menegus, M.o Tizian q.m Pol de Menegus, M.o Z.Batta de Zanucco de Costa deputadi dall'altra parte; dove che intese l'una, e l'altra do, trè, e più volte à bocca, mostrandoci li loro Laudi sentenze fatte, lette, rilette per me Nodaro infrascritto, esaminando delli testimoni, viste le cose da esser viste, e ben considerate le cose da esser considerate. Chiamando l'aiuto del nostro Signor Iddio Gesù Christo, dal quale viene ogni rason:

Dichiariamo, che tanto li uomini della Regola di S.Vido, come li uomini della Regola di Chiapuzza si debbano reggere, e governarsi secondo, che anticamente si reggevano e governavano giusto il Laudo vecchio fatto per mano di M.r (Messer) Antonio Costantini Nodaro di

Val di S.Martino, ed Officiale di S.Vido, con dichiarazione, che detto Laudo vecchio debba star anni due in Regola di S.Vido, e un anno in man della Regola di Chiapuzza. Il Laudo che è stato copiato per mano di M.r Bernardin Costantini Nodaro sia copia, quando, che il Laudo vecchio sarà in man di quelli di S.Vido, la copia sia in man di quelli di Chiapuzza, quando il Laudo vecchio sarà in man di quelli di Chiapuzza, la copia sia in man di quelli di S.Vido, così abbiamo dichiarato, ed in caso che fosse qualche capitolo di più che nascesse ad una, è (sic) all'altra Regola difficoltà, che detti capitoli siano di niun valore, e di niun momento di più, che si trovasse nel Laudo vecchio.

Item dichiariamo ancora circa del pascolar, prima che li uomini della Regola di Chiapuzza e costa possino e voglino pascolar in Prà de Poduove, e in lo Arciè, ed alogiar la notte, e a ogni tempo, ed ora, ed a suo beneplacito senza contradizione alcuna coi suoi buò, e manzi, e se per caso, che li detti buò e manzi andasser à far danno in li campi è pradi di quelli da s.vido, debbano pagar soldi diese di giorno e soldi quindese di notte per cadaun cau, e debbano pagar il danno patito, con questo, che siano buone e sufficienti chiusure alli luoghi soliti, e consueti, e mancando le chiusure, ed ancora se non fossero buone, e sufficienti alli luoghi soliti, che quelli tali debbano pagar il pegno delli animali, pagar il danno giusto la forma del Laudo vecchio.

Item dichiarando che li uomini di detta Regola di S.Vido possano e vogliano pascolar il Geralba, e su la Valles coi suoi buò e manzi a ogni tempo, ed ora, ed ad ogni suo beneplacito, ed alogiar e star la notte e di giorno, come antiquissimamente hanno alloggiato, pascolato, e caso che detti buò e manzi andasser a far danno in li campi, o pradi di quelli di Chiapuzza, che i padroni di detti buò, e manzi, debbano pagar soldi diese di giorno, e soldi quindese la notte per cau, e debbano pagar il danno patito, con dichiarazione, che si debbano far le chiusure alli luoghi soliti, e consueti buone, e sufficienti, che quello che doveva far le chiusure debba pagar detto pegno fatto per detti buò, e manzi.

Dichiarando, che tutti li altri pascoli, tanto sotto la Regola di s.vido, come la Regola di Chiapuzza sian communi pascolar all'una, ed altra Regola, siccome pascolavano antiquissimamente giusto la forma del Laudo vecchio.

Dichiarando, che siano annulladi li mandati posti in Corte contro li uomini della Regola di Chiapuzza nell'istanza delli uomini di S.Vido, e che li deputadi della Regola di S.Vido insieme con li deputadi della Regola di Chiapuzza debbano amichevolmente andar in compagnia

dall'Offizio, e far sollevar li mandati, e querelle, se ghè ne fosser in tal caso; e del legname, che è stato tajado per li uomini della Regola di Chiapuzza in la Vizza di Pobarco, siano di detti uomini della Regola di Chiapuzza, e possino far di quelli legnami, che cosa li pare, e piace senza alcuna contradizione delli uomini della Regola di S.Vido.

Dichiarando ancora circa le sentenze per avanti fatte, che sian di niun valore, e quelle spese forensi siano pagati per un terzo per li uomini della Regola di Chiapuzza, e per la seconda parte per li uomini della Regola di S.Vido, e così per nostro zuramento abbiamo giudicato, dichiarato, sentenziato, arbitrando, pronunciando, e mandato, e quella parte, che non vorrà Laudar detta nostra sentenza debba pagar la pena che si contien nel compromesso de D.ti (Ducati) duecento; e sia applicata alla parte che Lauderà questa nostra sentenza avanti, che parlino dinanzi ciaschedun Offizio giusto la forma del compromesso: omni meliori modo, via, et forma.

Letta, data, e promulgata la soprascritta sentenza il giorno sudetto, e luogo per me Antonio Costantini Nodaro di S.Vido de mandato delli SS.ri arbitri parola per parola, presenti Rev.do prè Battista Bottazzuolo capellano, e M,r Luca de Bettio testimoni ecc.

Alla qual pubblicazione fù presente M,r Rocco del Fauro Marigo, M,r Osvaldo Rizzardini, e M,r Giacomo del Fauro Laudatori, M,r Michiel Friz, M,r Mattio de Lotto, M,r Giacomo de Zampiero de Sandre Deputadi della Regola di S.Vido, M,r Antonio de Menegus Marigo di Chiapuzza, M,r Bortolo de Menegus, M,r Tizian de Menegus, M,r Z.Batta de Zanucco de Costa Deputadi ed intervenienti per la Regola di Chiapuzza, dove che l'una e l'altra parte laudarono ed approvarono la soprascritta sentenza, rendendo grazie a Dio, e poi alli soprascritti Arbitri e Giudici ecc..

Et ego Simon Costantinus filjus q.m D.ni Antonij Costantini sancti viti notarius soprascriptam sententiam scripsi et explavi ex pub.co et autentico protocollo q.m D.ni Patris mei de verbo ad verbum ita ut jacet, et stat: in quorum fidem manu propria subscripsi.